

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 4-22 ottobre 2021

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-304/21</p> <p>ITALIA</p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>PCM – DPE STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Lavoro e politica sociale - Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - divieto di discriminazione fondata sull'età</p> <p>Compatibilità eurounitaria rispetto alle disposizioni della direttiva 2007/78 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all'art 10 TFUE – lotta alle discriminazioni - e all'art 21 - non discriminazione in base all'età- della Carta dei diritti fondamentali dell'UE di una disposizione nazionale che impone un limite di età di 30 anni per la partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.</p>
<p>C-319/21</p> <p>ITALIA</p> <p>CORTE D'APPELLO DI VENEZIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE – AG. DOGANE</p> <p>MIN. POLITICHE, AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>AGCM-AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Agricoltura</p> <p>Documenti di accompagnamento di prodotti ortofrutticoli- Errata indicazione del Paese di origine- Sanzioni-</p> <p>Interpretazione dell'articolo 5 del regolamento UE n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e interpretazione degli artt.113 e 113 bis del regolamento da ultimo citato recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.</p>

		<p><i>Dubbio in merito all'esistenza in base al diritto UE dell'obbligo di redigere, in caso di trasferimento di prodotti ortofrutticoli da un magazzino della società proprietaria ad un suo punto vendita, un documento di accompagnamento per le merci che sono preconfezionate o inserite in un imballaggio, considerato che in questi casi le informazioni richieste sono già stampate sull'imballaggio o riportate sull'etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso.</i></p>
<p>C-339/21</p> <p>ITALIA</p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE:</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Comunicazioni elettroniche</p> <p>Condizioni per l'autorizzazione generale - Costi delle attività di intercettazione</p> <p>Interpretazione dei principi euro-unitari di non discriminazione, di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di impresa e di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 3 ("Obiettivi generali") e 13 ("Condizioni apposte all'autorizzazione generale") della direttiva 2018/1972 istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e degli artt. 16 ("Libertà di impresa") e 52 ("Portata e interpretazione dei diritti e dei principi") della Carta dei diritti fondamentali UE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria che, nel delegare all'autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati e, inoltre, vincoli l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso.</i></p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-317/21 LUSSEMBURGO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. INTERNO GPDP-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AGENTE-CEDU</p>	<p>Fiscalità - Tutela dei dati personali</p> <p>Titolarità effettiva delle società e di altri soggetti giuridici - registro dei titolari effettivi - diritto di accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità limitazioni</p> <p>Giudizio di validità dell'art 1, punto 15 lett c) della direttiva (UE) 2018/843 che modifica l'art 30, par 5 - accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva - della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.</p> <p><i>Dubbio sulla validità eurounitaria delle norme di cui alle direttive (UE) 2018/843 e 2015/849 inerenti al diritto di accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società in quanto violerebbero il principio di proporzionalità di cui all'art 5, par 4 TUE, il principio della libertà di impresa di cui all'art 16 CDFUE, i principi di uguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE e il principio generale della tutela del segreto commerciale.</i></p>
<p>C-323/21 PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale- Domanda presentata in più Stati membri- Termine per il trasferimento- Applicazione della regola "chain rule" Criteri di competenza</p> <p>Interpretazione degli artt 27, par. 1 ("Mezzi di impugnazione") e 29 parr. 1 e 2 ("Modalità e termini dei trasferimenti") del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio se per "Stato membro richiedente" debba intendersi lo Stato membro che - in una</i></p>

		<p><i>situazione in cui il soggetto abbia fatto istanza di protezione internazionale in più di due Stati- ha, da ultimo, presentato una domanda di presa o ripresa in carico. In caso di risposta positiva, dubbio se il richiedente protezione internazionale possa validamente invocare – nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento- che detto trasferimento non può avere luogo a causa della scadenza del termine precedentemente convenuto tra due Stati membri. Dubbio se la circostanza che sia intervenuto un accordo di presa in carico tra due Stati membri produca effetti vincolanti anche nei confronti di uno Stato membro terzo oppure limitatamente agli Stati membri parti del precedente accordo di presa in carico.</i></p>
<p>Cause riunite C-324/21 e C- 325/21</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale- Domanda presentata in più Stati Membri- Termine del trasferimento – Applicazione della regola “chain rule” - Criteri di competenza</p> <p>Interpretazione degli articoli 27 (“Mezzi di impugnazione”) e 29 (“Modalità e termini del trasferimento”), paragrafi 1e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento di Dublino III) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio se nella situazione in cui tra due Stati membri esista già un accordo di presa in carico della domanda di protezione internazionale e prima del trasferimento lo straniero si renda irreperibile, il termine di trasferimento venga sospeso e inizi nuovamente a decorrere nel momento in cui richiedente asilo presenti una nuova domanda di protezione internazionale in un terzo Stato membro. Nel caso di risposta negativa, dubbio se il richiedente protezione internazionale possa validamente invocare - nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento- che detto trasferimento non può avere luogo a causa della scadenza del termine precedentemente convenuto tra due Stati membri.</i></p>

<p>C-333/21</p> <p>SPAGNA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>PCM- UFFICIO PER LO SPORT</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM-AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Concorrenza - Mercato interno</p> <p>Concorrenza - abuso di posizione dominante- divieto di pratiche concordate - organizzazione di competizioni internazionali in Europa da parte di club professionistici - preventiva autorizzazione dell'UEFA e della FIFA - sanzioni</p> <p>Interpretazione degli artt. 101 - divieto di pratiche concordate - e 102 - abuso di posizione dominante - TFUE e degli artt. 45 - libera circolazione dei lavoratori - 56 - libera prestazione dei servizi - 49 - libertà di stabilimento - 63 -libero movimento dei capitali e dei pagamenti del TFUE.</p> <p><i>Dubbio se la UEFA e la FIFA, opponendosi all'organizzazione della Superlega europea da parte di alcuni club calcistici, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all'organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa relativamente al mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.</i></p>
<p>C-338/21</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale- Sospensione dei termini di trasferimento quale effetto del deposito del ricorso avverso il rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani</p> <p>Interpretazione degli articoli 27 (“mezzi di impugnazione”), paragrafo 3, e 29 (“modalità e termini del trasferimento”), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale di una normativa nazionale che riconosce effetto sospensivo all'esecuzione di una decisione di trasferimento come conseguenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani.</i></p>

<p>C-351/21</p> <p>BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Mercato Interno</p> <p>Direttiva sui servizi di pagamento nell'UE –</p> <p>Informazioni per il pagatore dopo il</p> <p>ricevimento dell'ordine di pagamento –</p> <p>Interpretazione dell'art. 38, primo comma, lett. a), della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, a norma del quale "immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione [...] un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario" <i>(Dubbio sulla portata dell'obbligazione incombente sul prestatore di un servizio di pagamento di fornire al titolare del servizio di pagamento le informazioni relative al beneficiario del pagamento effettuato e, quindi, sulla misura dello sforzo esigibile dal prestatore del servizio).</i></p>
---	---	---